



UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pre – intesa relativa al

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

di parte economica 2024

Il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 11.30 presso la sede dell'Unione dei Comuni del Frignano si sono riunite la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato di parte economica 2024 del personale dipendente dell'ente, ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale Comparto Funzioni Locali.

La Giunta dell'Unione con deliberazione n. 87 del 12 Dicembre 2023 ha nominato la Delegazione trattante di parte pubblica, fornito le linee di indirizzo alla Delegazione trattante per la definizione del nuovo CCDI e determinato l'ammontare del Fondo destinato alle risorse decentrate per l'anno 2024 per l'applicazione di diversi istituti contrattuali propri del rapporto di lavoro, innovati dal nuovo CCNL.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del nuovo CCNL sottoscritto il 16.11.2022 la delegazione trattante di parte pubblica è così costituita:

Dr. Onofrio Tartaglio
Contri Laura

Segretario
Responsabile Servizio Personale

La Delegazione trattante di parte sindacale è così costituita:

- Per le Rappresentanze sindacali territoriali
firmatarie del C.C.N.L.:

Mucci Silvia
Manzini Mirko

Rappresentante FP CGIL
Rappresentante CISL FP Emilia Centrale

- Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie
dell'ente:

Galbucci Giovanni
Morindi Giuliano
Gherardini Diego
Covili Rossano

RSU FP - CGIL
RSU FP - CGIL
RSU SULPL - DiCaap
RSU SULPL - DiCaap

Le Parti,

Premesso

- In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, entrato in vigore il giorno successivo,
- In data 27 dicembre 2023 le parti hanno sottoscritto la preintesa al CCDDI di parte giuridica per il triennio 2023-2025 e di parte economica per l'anno 2023;

L'Unione dei Comuni del Frignano ha approvato con deliberazione di Giunta n. 57 del 15/7/2019 il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance adeguato ai principi del D. Lgs. 150/2009, come modificati dal D. Lgs. 74/2017 e dal CCNL 21/5/2018, su schema omogeneo per tutti i Comuni dell'ambito territoriale dell'Unione.

A fronte delle difficoltà incontrate da tutte le Amministrazioni nell'applicazione del sistema dall'anno 2020, in piena emergenza pandemica, il Nucleo di Valutazione per facilitare la chiusura della valutazione dal 2020 ha proposto l'applicazione di un sistema di misurazione e valutazione semplificato, approvato con deliberazione di Giunta n.77 del 21/10/2022. Tale sistema è ancora in vigore ed è stato applicato per le valutazioni a seguire.

Le modifiche introdotte dal D.L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019, in materia di assunzioni di personale sono riferite ai Comuni e non si estendono alle Unioni per le quali rimane l'obbligo di non superare il limite di spesa dell'anno 2016.

Il personale attualmente in servizio è costituito da 59 dipendenti, dei quali 51 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato.

La carenza di personale è più marcata nell'organico del Corpo Unico di Polizia Locale e nel Servizio Sociale Associato.

Per effetto di un elevato turn over di personale a tempo indeterminato e determinato di Assistenti Sociali e Agenti Polizia Locale, l'organico è numericamente in linea con il personale in servizio negli anni precedenti, anzi per quanto riguarda il Corpo Unico di Polizia Locale è inferiore a quello dell'anno passato.

L'Unione dei Comuni del Frignano con deliberazione di Giunta n. 90 del 10/12/2024 ha approvato le linee di indirizzo per la Delegazione trattante di parte pubblica finalizzate alla sottoscrizione di un accordo decentrato di parte economica per il riparto del Fondo destinato alle risorse decentrate anno 2024;

Nella costituzione del Fondo l'amministrazione ha rispettato il limite delle spese sostenute nell'anno 2016 ed ha incrementato le risorse di parte fissa e variabile espressamente previste dal CCNL 22 novembre 2022 e da specifiche disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- Di prendere atto di quanto stabilito all'art. 8, comma 7 del CCNL 16.11.2022 laddove in particolare si prevede che i contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da norme di legge e dai CCNL e non possono comportare oneri aggiuntivi non previsti;
- Che con la stipula del presente contratto, le clausole e gli istituti ivi contenuti sostituiscono e superano tutte le clausole contenute in accordi decentrati precedenti;
- Che la presente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica definita dalla delegazione trattante deve essere inviata al Revisore dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 7 del CCNL 16.11.2022, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e, in assenza di rilievi, successivamente alla Giunta dell'Unione per l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;

si impegnano

- Ad improntare la gestione degli istituti di cui alla presente trattativa sulla base dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine di prevenire conflitti e controversie.
- Alla risoluzione delle possibili controversie sull'interpretazione del contratto integrativo. In tali casi le parti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNL 16.11.2022 si impegnano nel primo mese di negoziato, di confronto o di integrazione del presente CCI a non assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette;
- A sviluppare un sistema di relazioni sindacali stabile e permanente che consenta alle parti, nella chiara distinzione delle prerogative di ruolo di definire un corretto modello di relazioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo disciplina gli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi al personale non dirigente dipendente dell'Unione dei Comuni del Frignano ai fini economici per l'anno 2024.
2. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal C.C.N.L. e dal presente accordo.

Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

1. Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'Unione dei Comuni del Frignano di qualifica non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione.
2. L'approvazione e sottoscrizione del presente Contratto da parte della Delegazione trattante di parte sindacale è subordinata all'approvazione dell'ipotesi di accordo da parte della maggioranza del personale in servizio presso l'ente al momento della votazione.
3. I criteri di ripartizione delle risorse sono negoziati con cadenza annuale mediante accordo di ripartizione delle risorse del fondo.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove disposizioni contrattuali o di legge che riguardino tutto o specifici punti del presente contratto. Il presente contratto è caratterizzato da una fase di sperimentaltà che potrà comportare la revisione di alcuni istituti durante la sua vigenza alla luce delle considerazioni e valutazioni che le parti potranno rilevare dopo un periodo di sperimentazione. In tale caso verrà riaperto il confronto.
5. Gli effetti normativi del presente contratto restano in vigore sino alla stipula di nuove disposizioni decentrate modificative o integrative degli stessi.

Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione risulti oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni, da consegnare a mano, inviare per lettera raccomandata o per PEC, deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata.

3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del presente CCDI. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Sistema delle Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è basato sulla distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle parti, sul confronto fra di esse ed è finalizzato alla piena attuazione del vigente CCNL e del Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti dell'Unione dei Comuni del Frignano.
2. Le relazioni sindacali hanno come obiettivo quello di favorire l'incremento e il mantenimento di elevati livelli di efficacia ed efficienza dei servizi erogati dall'ente alla collettività, con l'interesse a migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dipendenti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola secondo le forme previste dal CCNL e dalla normativa generale di settore.
4. L'Amministrazione procederà alla convocazione della delegazione trattante almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'incontro. Qualora la richiesta di convocazione provenga da una organizzazione sindacale o dalla RSU, l'Amministrazione procederà alla convocazione, se l'oggetto della convocazione sia materia di contrattazione o confronto, nei successivi cinque giorni. Tutte le convocazioni saranno indirizzate alle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L. normativo in vigore, nonché ai componenti della RSU.
5. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; eventuali successive modifiche degli stessi saranno tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.
6. Di ogni seduta viene redatto un verbale, letto e sottoscritto dalle parti, che deve riportare una sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni adottate. Qualora le parti lo decidano si procederà, nel caso di argomenti trattati in diverse riunioni, a redigere un unico verbale conclusivo.
7. Per l'esame di specifiche questioni, riguardanti solo determinate categorie o determinati servizi, l'Amministrazione può convocare tavoli tecnici ristretti cui partecipano i Responsabili dei Servizi interessati, la RSU e le OO.SS.

TITOLO III – ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 8 - Norme di prima applicazione e Nuovo sistema di classificazione

(artt 12 e 13 CCNL 16/11/2022)

1. L'Unione ha approvato l'inquadramento automatico del personale in servizio al 1 aprile 2023 nelle quattro Aree previste dal nuovo sistema di classificazione, di cui all'art. 12 del CCNL 16/11/2022, secondo la tabella B di trasposizione del contratto stesso.
2. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, come individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A al CCNL.
3. In applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D. Lgs. 165/2001, al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate

dall'Amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del Nuovo Ordinamento Professionale, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione fra le aree (progressioni verticali) può avere luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL 16/11/2022.

4. L'Amministrazione si impegna a destinare entro il 31 dicembre 2025 al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, le risorse previste dall'art. 13, comma 8 del CCNL (massimo 0,55% monte salari 2018), corrispondenti ad € 9.655,00.
5. L'Amministrazione definirà, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto con le Organizzazioni sindacali i criteri per l'effettuazione delle procedure selettive, sulla base degli elementi di valutazione indicati all'art. 13, comma 7 del CCNL.

Art. 9 – Progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree

(art. 14 CCNL 16/11/2022)

1. L'istituto della progressione economica all'interno delle Aree, prevista dall'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (approvato nel CCDI del 27/12/2023), si realizza mediante l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area nella Tabella A del CCNL 16/11/2022.
2. I differenziali stipendiali sono riconosciuti, nel limite della quota individuata nell'ambito delle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure definite nel presente contratto.
3. Il presente articolo disciplina criteri e modalità di attribuzione dei "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 del vigente CCNL per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, con la finalità di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area.
4. L'accesso alla procedura selettiva annuale prevede il possesso dei seguenti requisiti:

RAPPORTO DI LAVORO	Titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di decorrenza della progressione economica (compresi comandi in uscita), con esclusione del personale in aspettativa al 100% per mandato politico, sindacale o per assunzione di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000
PERIODO DI PERMANENZA NELL'ULTIMA PROGRESSIONE ECONOMICA	Ad integrazione dei criteri previsti dall'art. 14 comma 2 lettera a) del vigente CCNL, le parti concordano che, per poter partecipare alla procedura selettiva, la permanenza minima nell'ultima posizione economica è di 3 (tre) anni per ogni Area di inquadramento
SANZIONI DISCIPLINARI	Assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa nel biennio precedente alla data di decorrenza della progressione.

5. Le parti concordano in sede di Contratto integrativo annuale di parte economica l'assegnazione delle risorse da destinare al riconoscimento della progressione economica all'interno delle aree.
6. Le risorse a disposizione vengono ripartite fra le aree di inquadramento secondo un criterio di proporzionalità calcolato sulla base del numero dei dipendenti di ciascuna area, in servizio al 31 dicembre dell'anno interessato alla selezione.
7. La progressione economica viene riconosciuta a decorrere dal 1 gennaio dell'anno oggetto della selezione.
8. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie distinte approvate dal Servizio Personale per ciascuna Area di inquadramento del personale, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, in base ai criteri sotto indicati:

VALUTAZIONE: Valore massimo 60 punti su 100	
Punteggio medio delle valutazioni individuali ottenute nel triennio precedente l'annualità oggetto della progressione, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico	Punteggio medio ponderato, relativo alla sola performance individuale relativa al triennio precedente.
ESPERIENZA: Valore massimo 40 punti su 100	
Esperienza maturata nel medesimo profilo o equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi	1 punti per ogni anno di servizio (o frazione di anno superiore a sei mesi) prestato sul medesimo profilo professionale o equivalente rispetto a quello attualmente posseduto.
Incremento aggiuntivo se trascorsi oltre 6 anni dall'ultima progressione: 3% ulteriore rispetto al punteggio totale acquisito	

9. A parità di punteggio, la progressione viene attribuita, in primo luogo sulla base del punteggio più elevato ottenuto nella valutazione della performance individuale dell'ultimo anno oggetto di calcolo e, in caso di ulteriore parità, in base alla maggiore anzianità di servizio nell'ente.
11. Per i dipendenti provenienti in mobilità da altri Enti e che rientrano dal comando/distacco o a seguito di conferimento servizi, oltre al requisito dell'anzianità di servizio, si acquisiscono le valutazioni dagli enti di provenienza per il periodo necessario, equiparandole al sistema di valutazione in uso nell'ente.
12. Entro il 30 novembre di ogni anno il personale dipendente verrà informato dell'inizio della procedura di assegnazione delle progressioni orizzontali per l'Area di appartenenza e verranno indicate le modalità di comunicazione dei dati necessari per l'assegnazione del punteggio relativo alle competenze culturali e/o professionali possedute. Per i percorsi formativi sarà necessario allegare copia degli attestati di frequenza anche se già trasmessi all'Amministrazione e/o all'Ufficio Personale.
13. Per l'anno 2024 le Parti concordano l'assegnazione di € 8.000,00 alle progressioni all'interno delle Aree.

Art. 10 – Gestione del personale utilizzato nei servizi in convenzione presso l'Unione

(artt. 22 e 23 CCNL 16/11/2022)

1. Ai sensi dell'art. 22, comma quinto, del CCNL 16 novembre 2022 l'Unione riconosce al personale dei Comuni utilizzato dall'Unione anche a tempo parziale, con oneri a carico del proprio Fondo, i trattamenti accessori previsti dall'art. 80 del CCNL.
2. A tal fine la destinazione del fondo di cui all'art. 80 allegata al presente contratto decentrato integrativo comprende tali emolumenti dovuti al personale dei Comuni utilizzato dall'Unione.
3. L'Ente utilizzatore prevede, con oneri a carico del proprio Fondo, gli incentivi di cui all'art. 80 del CCNL, ove ne ricorrano le condizioni, collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale da altri Enti, ai sensi dell'art. 23 del CCNL.
4. A tal fine la destinazione del fondo allegata al presente CCDI comprende gli emolumenti di cui all'art. 80 del CCNL del personale di altri enti utilizzato a tempo parziale per effetto di accordi e convenzioni, e non comprende gli incentivi di cui all'art. 80 del personale utilizzato a tempo parziale da altri enti.

TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 11 – Smart working – Lavoro da remoto

1. Le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la possibilità di introdurre tecnologie nelle Pubbliche Amministrazioni, la necessità di avere una Pubblica Amministrazione innovativa ed efficiente, pongono il tema dell'introduzione del lavoro Agile o Smart working, nell'ambito delle nuove tipologie di orario di lavoro.
2. L'Amministrazione si impegna, entro gennaio 2024, ad approvare linee di indirizzo per la redazione di specifico Regolamento;

Art. 14 -Banca delle ore

1. Si istituisce la banca delle ore secondo le disposizioni dell'art. 33 CCNL del 16.11.2022 al fine di consentire ai lavoratori di fruire in modo retribuito o come permessi compensativi o anche per le necessità personali e familiari delle prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di 180 ore, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
2. E' istituito un conto individuale per lavoratore.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. Le Parti si incontreranno a richiesta al fine di monitorare l'andamento della banca delle ore ed assumere iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.

Art. 13 - Lavoro straordinario

1. L'effettuazione di lavoro straordinario è integralmente disciplinato dall'art. 32 del CCNL 16/11/2022, cui si rimanda.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare situazioni altrimenti non gestibili.
3. Lo straordinario, ai fini del pagamento, deve essere obbligatoriamente autorizzato dal Responsabile di Servizio e deve essere adeguatamente giustificato.
4. L'Ente si impegna a fornire ogni anno, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per servizi, dandone copia alle OO.SS di categoria.

Art. 14 - Buoni pasto e mensa

1. L'Unione dei Comuni assicura al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato, o altri ad essi assimilati il servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 (IVA inclusa).
2. I dipendenti possono utilizzare i buoni pasto in conformità delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. In particolare il buono pasto non può essere in nessun caso:
 - convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme di denaro,
 - utilizzato da persone diverse da quelle previste al comma 1.,
 - ceduto o commercializzato,
 - dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse dai pasti o dall'acquisto di generi alimentari.
3. Ad ogni dipendente viene consegnato un badge personale sul quale l'Amministrazione caricherà nei primi giorni del mese il credito corrispondente al numero di buoni pasto elettronici maturati sulla base della effettiva presenza in servizio resa il mese precedente che dà luogo a fruire del servizio secondo le modalità di cui al 2. comma.
5. Il personale della Polizia Locale che presta servizio in turni giornalieri ha diritto a fruire del buono pasto qualora per esigenze di servizio e/o in caso di emergenze: TSO, ASO, sinistri stradali, debba prolungare la permanenza in servizio almeno un'ora dal termine.

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 15 – Fondo risorse decentrate

(art. 80 CCNL 16/11/2022)

1. L'Amministrazione rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, come previsto all'art. 80, comma 1 del CCNL.
2. La quantificazione annuale del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL, finanziate a bilancio, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.
3. Le modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 80 del CCNL. che indica al 2. comma la destinazione delle risorse annualmente disponibili finalizzate a compensare la performance organizzativa e individuale, lo svolgimento di specifiche funzioni e attività, le progressioni economiche relative all'anno di riferimento.

4. I premi correlati alla performance organizzativa e individuale sono riconosciuti sulla base del sistema di misurazione e valutazione approvato dall'ente.
5. L'Unione ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di ente e individuale, riferito a tutto il personale dipendente dell'ente: Segretario (Dirigente), Responsabili titolari di P.O. ora Elevata Qualificazione. e personale non titolare di P.O. adeguato ai principi del D. Lgs. 150/2009 e del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 74/2017. Il documento è stato oggetto di confronto e approvazione da parte delle Rappresentanze sindacali, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 57 del 15.7.2019.
6. Le Parti prendono altresì atto che con deliberazione di Giunta n. 77 del 21.10.2022 è stata approvata la modifica e semplificazione transitoria del sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale e che lo stesso rimarrà in vigore sino all'approvazione di nuovo sistema.
7. Alla performance individuale è destinata una quota complessiva pari almeno al 30% delle risorse del Fondo di cui all'art. 79, comma 3.
8. Il premio individuale può essere riconosciuto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano, nell'anno di riferimento, almeno sei mesi di effettivo servizio rispetto ai 360 giorni lordi dovuti. Anche in caso di assunzione in corso d'anno sono necessari almeno sei mesi di effettivo servizio.
9. Per i dipendenti a tempo determinato occorre essere titolari di un contratto di lavoro la cui durata iniziale sia di almeno 180 giorni ed essere stati in servizio effettivo almeno sei mesi continuativi nell'anno di riferimento.
10. Al personale assunto a tempo determinato a cui è riconosciuto un assegno ad personam non spetta alcun premio.
11. Per i dipendenti con contratto a tempo determinato assunti a tempo indeterminato vengono sommati i periodi di servizio prestati purché non vi sia interruzione del servizio.
12. Ai dipendenti distaccati o comandati presso altri enti l'incentivo è posto a carico dell'ente utilizzatore. L'Unione si impegna ad inserire negli accordi relativi all'impiego di tale personale le modalità di riconoscimento dell'incentivo. Qualora il dipendente comandato/distaccato non percepisca l'incentivo del premio individuale da parte dell'ente utilizzatore, nel periodo di distacco/comando, si riconoscerà il premio base relativo all'area di inquadramento.
13. L'erogazione del premio può avvenire solo a conclusione del processo di valutazione come disciplinato dal sistema adottato dall'ente.
14. Nell'anno 2023, a seguito del mancato rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Polizia amministrativa locale, tramite il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Frignano, da parte dei Comuni di Riolo Unato e Serramazzoni, dal 1 aprile 2023 sono stati riassegnati al Comune di Serramazzoni quattro Agenti di Polizia, a cui è seguito un Commissario Funzionario dal 1 dicembre 2023. Per effetto del trasferimento dei suddetti dipendenti, l'Amministrazione ha provveduto a quantificare per l'anno 2024 in € 19.230,00 la decurtazione del Fondo destinato alle risorse decentrate, corrispondente al rateo di trattamento economico accessorio che, avendo riacquisito la funzione, deve rientrare nella disponibilità del Comune di Serramazzoni e che dal 2025 verrà storicizzato e non comparirà nelle voci del Fondo.

Art. 16 – Compensi derivanti da specifiche norme di legge

1. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate a incentivare la produttività dei dipendenti le parti si impegnano a definire mediante specifici accordi o nell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle risorse del fondo la regolamentazione o disposizioni per l'erogazione:

- dei proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
 - contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali di cui all'art. 56 ter del CCNL da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;
2. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari del premio correlato alla performance è previsto un meccanismo di regolazione del rapporto fra i due emolumenti. Il confronto tra i due elementi viene effettuato in termini di competenza e non di cassa, tenendo conto che gli emolumenti derivanti dallo svolgimento delle attività indicate vengono saldati dal Servizio Personale sulla base del provvedimento di liquidazione adottato dal responsabile competente sulla base delle linee definite negli specifici regolamenti o accordi.
 3. I parametri di assorbimento saranno definiti nell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle risorse del fondo.
 4. Gli oneri relativi all'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo riconosciuto sulla base delle norme di legge.
 5. Per i soggetti percettori di tutte o alcune delle fattispecie di cui sopra che siano anche beneficiari del premio correlato alla performance è previsto un meccanismo di regolazione del rapporto fra i due emolumenti. Il confronto tra i due elementi viene effettuato in termini di competenza e non di cassa, tenendo conto che gli emolumenti derivanti dallo svolgimento delle attività indicate vengono saldati dal Servizio Personale sulla base del provvedimento di liquidazione adottato dal responsabile competente sulla base delle linee definite negli specifici regolamenti o accordi.
 6. Si conferma l'applicazione del meccanismo di bilanciamento approvato con il CCDI del 2020 e si modifica la detrazione progressiva da applicare alla produttività individuale spettante al dipendente come segue:

Importo incentivi	Decurtazione	Premio spettante
Da zero a 1000 euro	0%	100%
Da €. 1001 a €. 2000	10%	90%
Da €. 2001 a €. 4000	25%	75%
Da €. 4001 a €. 7000	55%	45%
Oltre €. 7000	95%	5%

7. I parametri di assorbimento saranno definiti nell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle risorse del fondo.
8. Gli oneri relativi all'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo riconosciuto sulla base delle norme di legge.

Art. 17 - Differenziale del premio individuale

(art. 81 CCNL 16.11.2022)

1. La maggiorazione del premio di cui all'art. 80, comma 2, lett. b) del CCNL, prevista dall'art. 81 del Contratto citato, sarà pari al 20% del valore medio dei premi attribuiti da assegnare a coloro che avranno conseguito le valutazioni più elevate. La quota dei beneficiari di tale premio è definita nella misura massima del 15% del personale in servizio al 31/12 di ciascun anno. (da definire modalità di scelta in caso di parità),
2. Nell'ambito della predetta percentuale spetta a ciascun Responsabile/Dirigente l'individuazione dei beneficiari in proporzione al personale assegnato.
3. Il budget per l'attribuzione della maggiorazione di cui al capoverso precedente sarà accantonato prima delle quantificazioni del budget assegnato ai servizi.

DISCIPLINA DELLE INDENNITA'

Art. 20 - Principi generali

1. Con il presente contratto le parti definiscono le condizioni di lavoro che giustificano l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità di seguito riportate, come previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali, hanno la finalità di compensare particolari attività, prestazioni o disagi a cui il personale, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, può essere sottoposto.
3. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.
4. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le aree di inquadramento professionale.
5. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6. Per differenti condizioni di lavoro possono essere riconosciute diverse tipologie di indennità.
7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente dirigente/responsabile.
8. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.
9. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente capo potranno essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo.

Art. 19 – Indennità condizioni di lavoro

(art. 84- bis C.C.N.L 16.11.2022)

1. L'ente riconosce una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi che possono rappresentare pericolo o danno per la salute e il maneggio di valori.
2. L'indennità correlata alle condizioni di lavoro comportanti lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi che possono rappresentare pericolo o danno per la salute e il maneggio di denaro sostituisce ed assorbe qualsiasi indennità erogate in precedenza per le medesime o analoghe fattispecie.
3. Tale indennità è erogata per i giorni di effettivo servizio prestato alla condizione che vi sia una presenza giornaliera effettiva pari almeno al 60% del tempo di lavoro. Pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali, eventualmente, il dipendente in servizio sia impegnato in attività che comportino condizioni disagiate.
4. Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dall'art. 100 del CCNL 16.11.2022.

A) Attività disagiate

Il disagio è una condizione peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente, non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro tipiche della mansione/profilo di inquadramento ed è una condizione che si ritrova in un numero limitato di potenziali beneficiari.

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- prestazione lavorativa richiesta e resa per esigenze di funzionalità dei servizi dell'Unione in condizioni sfavorevoli di modi, in particolare caso di notevole affluenza di pubblico di utenza multiproblematica in condizione di fragilità sociale (Assistenti Sociali):
 - disagio valore 2;
- prestazione lavorativa richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi dell'Unione, in condizioni sfavorevoli di orari e di tempi, con orario di lavoro spezzato con più di una interruzione, in presenza di utenza in condizione di fragilità sociale (Operatori di Sportello):
 - disagio valore 1;
- prestazione lavorativa richiesta e resa, con funzioni amministrative di polizia locale a supporto della Centrale Operativa del Comando del Corpo Unico di Polizia Locale:
 - disagio valore 1;

Si riconosce una indennità per particolari condizioni di lavoro di € 2,00 giornalieri per grado di disagio 1.

Si riconosce una indennità per particolari condizioni di lavoro di € 3,00 giornalieri per grado di disagio 2 e/o in presenza di condizioni di disagio plurime.

L'erogazione della indennità al personale interessato di cui al presente punto, formalmente individuato dal Dirigente/Responsabile del servizio di appartenenza mediante sottoscrizione di specifico tabulato, avviene di norma nella busta paga del mese successivo a quello della prestazione, sulla base dei dati desunti da:

1. Sistema di rilevazione presenze – assenze,
2. Incidenza percentuale dell'entità dell'effettivo svolgimento dell'attività rispetto all'orario di presenza in servizio del dipendente interessato, tenuto conto della prestazione giornaliera.

Il Responsabile/Dirigente del servizio di appartenenza è tenuto alla tempestiva segnalazione di variazione delle mansioni, rilevanti per la corresponsione dell'indennità in oggetto.

La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità fatta salva diversa e più favorevole disposizione contenuta nel CCNL o nel presente CCDI.

B) Attività esposte a rischi

I lavoratori e le lavoratrici impiegati in attività che comportano diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale con alta probabilità di infortunio hanno diritto ad una indennità per particolari condizioni di lavoro da € 1,20 per grado di rischio basso ad un massimo di € 2,40 per un indice di rischio alto. Rientrano in questo ambito le seguenti attività:

- Rischio chimico – rischio alto
- Rischio da utilizzo di strumentazioni e mezzi meccanici (attrezzature di servizio) – rischio basso
- Rischio derivante dall'attività di guida con trasporto di persone – rischio moderato/medio
- Rischio biologico e da contatto – rischio basso/moderato

Il grado di esposizione al rischio è desunto dal Documento di valutazione dei rischi redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

A titolo esemplificativo si riconoscono come lavoratori esposti a rischio le Assistenti Sociali, l'Autista.

C) Attività connesse al maneggio di valori

Le indennità per condizioni di lavoro relative ad attività che implicano il maneggio valori non vengono riconosciute stante il rimborso effettuato dall'Unione dei Comuni delle somme mancanti sui diversi fondi cassa, fatto salvo il caso in cui sia stato accertato comportamento doloso o con colpa grave.

Art. 20 - Indennità di reperibilità

1. Le aree di pronto intervento vengono definite con delibera di Giunta, previa informazione alle OO.SS. e le articolazioni dei turni di reperibilità sono stabilite dal Responsabile di Servizio competente secondo quanto previsto dall'art. 24 del CCNL del 21/05/2018.
2. Le aree di pronto intervento, per le quali potranno essere organizzati i turni di reperibilità del personale sono individuate nelle seguenti: polizia locale, gestione delle emergenze in collaborazione e raccordo con i competenti servizi comunali, derivanti da allerta meteo, emergenze sanitarie o di igiene pubblica o in caso di interventi di protezione civile, con riferimento alle funzioni del Sindaco di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.
3. All'organizzazione e al controllo sulla regolarità dello svolgimento degli orari provvede il Responsabile, con apposita nota da trasmettere all'Ufficio del Personale per la liquidazione, di norma, nel mese successivo a quello interessato.
5. Nell'ambito delle aree così definite il personale coinvolto ha titolo a percepire la specifica indennità prevista dal CCNL.
6. Il limite di turni al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica ambientale è elevato fino ad un massimo di 8 giorni al mese.
7. Si definisce l'innalzamento della quota di indennità di reperibilità a 13 euro per 12 ore.
8. Per quanto riguarda le modalità di espletamento della reperibilità, si confermano:
 - Obbligo di reperibilità e, in caso di chiamata, obbligo del dipendente a entrare in servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 minuti,

- In caso di chiamata le ore lavorate verranno retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario e non potranno pertanto essere remunerate con l'indennità di reperibilità;
- Per i periodi di reperibilità inferiori a 12 ore l'indennità di € 13,00 verrà maggiorata del 10% e poi proporzionata alla durata del turno di reperibilità, che non potrà comunque essere inferiore a 4 ore;
- Il servizio verrà organizzato tenendo conto in via prioritaria della disponibilità volontaria del personale e in caso di assenza di disponibilità volontaria, disposto d'ufficio ;
- Il personale reperibile il giorno di riposo settimanale avrà diritto alla fruizione del riposo compensativo secondo le modalità previste dal vigente CCNL;
- Non potrà essere considerato reperibile il dipendente assente dal servizio per infortunio, malattia, permessi, ferie, congedi vari.

Art. 21 - Indennità per specifiche responsabilità

(Art. 84 CCNL 16.11.2022)

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle Aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari e EQ che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 16 e seguenti è riconosciuta una indennità di importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino ad un massimo di €. 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ, con relativi oneri a carico del Fondo Risorse Decentrate di cui all'art. 79.
2. L'istituto in oggetto è attivato, nel rispetto delle disponibilità economiche definite dalla contrattazione decentrata, nell'ambito del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente. La ripartizione delle risorse per il finanziamento di detta indennità tra le Strutture/Servizi dell'ente è effettuata sulla base di una preventiva ricognizione interna, di concerto tra i Responsabili di Struttura/Servizio.
3. L'istituto indennizza una significativa e sostanziale rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate; il beneficio, pertanto, può essere erogato al personale cui siano attribuite responsabilità non già insite nelle declaratorie della categoria di appartenenza.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie di responsabilità per le quali può essere assegnata l'indennità di cui al presente articolo:

Tipologia delle Responsabilità

A	Responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell'amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;
B	Responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);
C	Responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;
D	Responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;
E	Responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi per il conseguimento di risultati/programmi/piani di attività specifici
F	Responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;

G	Responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc...): project manager e personale di supporto che prevedono rendicontazioni di risorse;
H	Responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
I	Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
J	Responsabilità per l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace
K	Responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
L	Responsabilità per l'esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti
M	Responsabilità derivanti dall'incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell'istituto ordinario del Vice Segretario di cui all'art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.
N	Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di personale)
O	Responsabilità di preposizione a uffici e servizi complessi/strategici
P	Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili e su delega formale
Q	Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione (per elevata specializzazione si intende il conseguimento di una abilitazione per l'esercizio di determinate funzioni; ad es.: responsabile della sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro, ecc.)
R	Responsabilità di elaborazione di pareri (anche destinati all'esterno e di supporti consulenziali in genere)
S	Responsabilità di partecipazione, quale componente, a commissioni di gara
T	Responsabilità che implica elevato livello di autonomia operativa

L'importo dell'indennità assegnata viene determinato nel modo che segue, in base all'Area di inquadramento

PER L'AREA OPERATORI ESPERTI:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 2.000,00

Punti	da	40	a	49	Max	€. 500,00
Punti	da	50	a	69	Max	€. 1.000,00
Punti	da	70	a	89	Max	€. 1.500,00
Punti	da	90	a	100	Max	€. 2.000,00

Descrizione della specifica responsabilità /dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
---	------------	-----------

1. Responsabilità qualificata implicante un costante rapporto professionale di supporto tecnico intellettuale e/o quantitativo significativo a dipendenti di Area superiore e responsabili.	Media	fino a 20
	Elevata	da 21 a 40
2. Responsabilità di coordinamento: coordinamento di personale o gruppi di lavoro (escluso il coordinatore).	Almeno 3 persone	fino a 20
3. Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni, anche attribuite dalla legge, di particolari abilità, competenza e professionalità elevata correlate al possesso di titoli e curriculum particolari.	Media	fino a 30
	Elevata	da 31 a 40

Totale punteggio massimo per Area Operatori esperti: 100

PER L'AREA ISTRUTTORI:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 2.500,00

Punti da 40 a 49	Max €. 500,00
Punti da 50 a 69	Max €. 1.000,00
Punti da 70 a 89	Max €. 1.500,00
Punti da 90 a 100	Max €. 2.500,00

Descrizione della specifica responsabilità/dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1. Responsabilità di procedimenti amministrativi non rientranti nella specifica mansione tipica dell'Area, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e/o responsabilità di procedimenti tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti	Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza interna	fino a 20
	Procedimenti non ripetitivi non standardizzati con valenza esterna	da 21 a 30
2. Responsabilità di coordinamento non occasionale di gruppi o squadre di lavoro (interni o esterni) finalizzati al conseguimento di risultati unitari specifici, (non rientranti nella specifica mansione tipica dell'Area)	Almeno 3 persone	fino a 20

3. Responsabilità di procedimenti di spesa: Gestione capitoli per conto del Responsabile di Servizio	SI	fino a 10
4. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta).	MODESTO Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata	fino a 10
	ELEVATO. Il soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa	da 11 a 30
5. Partecipazione a commissioni di gara, commissioni esami ecc.	Abituale	fino a 10

Totale punteggio massimo per Area Istruttori: 100

PER L'AREA FUNZIONARI EQ:

COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 4.000,00

Punti da 40 a 49	Max €. 500,00
Punti da 50 a 69	Max €. 1.500,00
Punti da 70 a 89	Max €. 3.000,00
Punti da 90 a 100	Max €. 4.000,00

Descrizione della specifica responsabilità/dei compiti di responsabilità	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1. Responsabilità di procedimenti amministrativi/tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o da regolamenti aventi anche rilevanza esterna, funzioni impicanti concorso decisionale	Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza interna	fino a 25
	Procedimenti non ripetitivi non standardizzati anche con valenza esterna	da 26 a 40

2. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta).	MODESTO Il soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l'autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata	fino a 25
	ELEVATO Il soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa	da 26 a 40
3. Partecipazione a commissioni di gara, partecipazione a corsi in qualità di relatore, udienze, difesa e rappresentanza dell'Ente, commissioni esami, ecc.	Occasionale	fino a 10
	Abituale	da 11 a 20

Totale punteggio massimo per Area Funzionari EQ: 100

5. Gli importi dell'indennità indicati al comma 4 sono riferiti a personale in servizio a tempo pieno per l'intero anno; l'indennità, se spettante, è corrisposta al personale a tempo parziale in proporzione alle ore lavorative contrattuali.
6. La liquidazione è disposta annualmente a consuntivo, previa attestazione del Dirigente/Responsabile di riferimento, di effettivo svolgimento dei compiti e delle prestazioni correlate all'incarico, esercitato in via prevalente e continuativa.
7. A ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità. L'indennità di cui al presente allegato non è cumulabile con l'indennità per particolari figure professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. i), del C.C.N.L. del 1/4/1999 e ss.mm.ii,
8. L'attribuzione degli incarichi e la ricognizione delle tipologie di responsabilità di cui al comma 4 compete ai Responsabili di riferimento.
9. L'incarico di responsabilità che dà titolo all'erogazione dell'indennità è affidato ai singoli dipendenti, in via preventiva alla sua decorrenza, con atto formale del Responsabile di riferimento, nel quale sono specificate le funzioni e i compiti assegnati. Copia del provvedimento è contestualmente trasmessa, per conoscenza, al Servizio Risorse Umane dell'Unione, il quale lo trasmette per informazione alle OO.SS. Il servizio stesso viene tempestivamente informato in caso di revoca dell'affidamento. In assenza di preventivo atto formale, non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità.
10. L'attribuzione ai dipendenti dell'indennità è attuata dopo la necessaria verifica e certificazione, a consuntivo e a cura dei Responsabili apicali che hanno conferito gli incarichi, sul grado di effettivo esercizio della responsabilità.

TITOLO VI - INDENNITA' E DISCIPLINA DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 22 - Previdenza integrativa per la Polizia Locale

finanziata dai proventi dell'art. 208 del Codice della Strada

1. L'art. 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, disciplina le modalità con cui gli Enti Locali destinano parte dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l'assistenza e la previdenza complementare per gli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Con il conferimento in gestione associata del Servizio di Polizia Locale l'Unione ha dato applicazione all'accordo sottoscritto nell'anno 2010 dal Comune di Pavullo, estendendolo a tutto il personale del Corpo Unico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La disciplina contrattuale, intesa ora come contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare Perseo –Sirio, o ad altra forma pensionistica individuale, è stata modificata dall'art. 98 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e sarà oggetto di verifica e adeguamento con il nuovo C.C.D.I.
4. Le risorse annue a disposizione introitate dall'Unione a titolo di proventi da sanzioni pecuniarie amministrative derivanti da violazioni al CdS hanno registrato negli ultimi anni importanti scostamenti tra le somme accertate a bilancio e quelle effettivamente incassate dall'Unione.
5. L'Unione, verificato l'accertamento a bilancio 2024, riconosce per l'anno 2024 al personale della Polizia Locale a titolo di contributo datoriale destinato alla previdenza complementare, finanziata dai proventi dell'art. 208.
6. Il contributo è riconosciuto al personale della Polizia Locale in servizio a tempo indeterminato e determinato, se assunto con contratto di lavoro di durata non inferiore a 180 giorni.
7. Il contributo è riproporzionato in funzione dell'eventuale rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Non sono considerati servizi attivi utili al riconoscimento del beneficio i seguenti periodi:
 - aspettativa per motivi personali non retribuita;
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione o sospensione cautelare;
 - comando o distacco, presso altri enti;
 - mobilità interna ad altro servizio dell'Amministrazione.

Art. 23 - Utilizzo proventi delle violazioni del Codice della strada

(art. 98 CCNL 16.11.2022)

1. Le parti nell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle risorse del fondo definiranno i criteri di destinazione delle risorse di cui all'art. 208 del Codice della Strada sulla base di apposito atto della Giunta dell'Unione con il quale viene definita la destinazione al personale della Polizia Locale.
2. Con il medesimo provvedimento potranno essere destinate risorse al finanziamento di specifici progetti e obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 24 - Indennità di servizio esterno

(art. 100 del CCNL 16.11.2022)

1. L'indennità di servizio esterno di cui all'art 100 del CCNL 16.11.2022 viene erogata al personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza.
2. La prestazione oraria giornaliera si intende prestata in servizio esterno, dando luogo al riconoscimento della relativa indennità di cui al comma 1, al personale che durante il turno di lavoro presta servizio esterno per la maggior parte dell'articolazione oraria giornaliera assegnata, includendo in tale limite temporale minimo il tempo occorrente per l'effettuazione, presso la sede dell'ufficio, di azioni e/o atti prioritari ai fini della continuità del servizio, quali atti procedurali di polizia giudiziaria, stradale e amministrativa in generale, a seguito di fatti connessi al servizio
3. L'indennità di cui al precedente punto 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, come disciplinato al comma 2, e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento di tale servizio.
4. L'importo giornaliero dell'indennità è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: da € 1,00 a € 15,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
 - è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL 21.5.2018;
 - è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995 e ss.mm. e ii.;
 - è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018.
6. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.
7. L'importo dell'indennità giornaliera è graduato in base alla tipologia di servizio ordinario svolto e alla sua continuatività come segue:
 - a) Servizi diurni feriali prestati nella fascia oraria 6:00 – 19:00: € 4,50;
 - b) Servizi serali feriali prestati nella fascia oraria 18:00 – 24:00: € 10,00;
 - c) Servizi festivi diurni e notturni feriali prestati nella fascia oraria 7:00 – 19:00 e 19:00 - 02:00: € 10,00;
 - d) Servizi notturni festivi prestati nella fascia oraria 19:00 – 07:00: € 15,00, purchè prestati interamente come servizio esterno;

Se il servizio esterno viene effettuato a scavalco delle fasce orarie sopra indicate, l'importo da riconoscere è quello relativo alla fascia oraria in cui la prestazione in servizio esterno è prevalente e/o si conclude.

Al personale neo assunto con contratto a tempo determinato e/o a tempo indeterminato che non ha frequentato il corso di formazione per neo assunti o non è stato dotato dell'arma d'ordinanza, l'indennità giornaliera di cui alle lettere a) e b) sono ridotte nella misura del 50% dell'importo fissato.

8. L'indennità di servizio esterno viene riconosciuta agli aventi diritto su attestazione da parte del Responsabile del Servizio, sulla base della disciplina di cui ai commi precedenti.
9. Gli importi delle indennità verranno definiti annualmente con la contrattazione decentrata di parte economica.
10. La presente disciplina avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 25 – Indennità di funzione

(art.97 - CCNL 16.11.2022)

- 1 Al personale dipendente del Corpo di Polizia Locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti incaricato di posizione organizzativa, incaricato con provvedimento formale del Comandante allo svolgimento di attività che comportino l'esercizio di funzioni di responsabilità è riconosciuta una indennità di funzione correlata anche al grado rivestito nell'importo massimo annuo di € 3.000,00, elevabile fino ad un massimo di € 4.000,00. L'incarico ha durata annuale e deve essere confermato o modificato con la medesima decorrenza.
2. L'importo dell'indennità previsto è annuo lordo e viene corrisposto l'anno successivo secondo i seguenti criteri generali:
 - a) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità connesse anche al grado rivestito, dopo aver valutato la peculiarità istituzionale, sociale e ambientale dell'Unione dei Comuni del Frignano;
 - b) Le posizioni di lavoro devono essere caratterizzate da specifiche responsabilità in stretta correlazione con l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione dell'ufficio e del servizio, la gestione degli operatori e tenuto conto del Regolamento del Corpo;
 - c) Presenza in servizio per almeno 8 mesi all'anno: corresponsione importo intero; riproporzionamento dell'importo in caso di part-time;
 - d) Il compenso è previsto per riconoscere l'esercizio di attività connesse al grado rivestito, teso a remunerare, a titolo esemplificativo:
 - La responsabilità di un Presidio territoriale,
 - Lo svolgimento nell'ambito dell'istruttoria di un procedimento amministrativo di fasi che implicano la partecipazione di altri soggetti esterni – conferenze dei servizi, tavoli tecnici con altre Forze di Polizia,
 - La responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche connesse al procedimento sanzionatorio,
 - Responsabilità, con delega formale, nell'ambito dell'istruttoria di un procedimento, di fasi endoprocedimentali complesse,
 - Attività finalizzate prioritariamente alla sicurezza urbana, al miglioramento della civile convivenza,
 - Attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente alla sicurezza stradale,
 - Attività di ricerca, studi, aggiornamento professionale, addestramento tecniche operative,
 - Responsabilità connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al "preposto di fatto".
3. Al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è riconosciuta una indennità annua massima di € 4.000,00 al personale inquadrato nell'Area degli Istruttori è riconosciuta una indennità annua massima di € 1.500,00.

TITOLO VII – COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Art. 26 – Costituzione Fondo e assegnazione delle risorse decentrate

1. Si riporta in allegato al presente accordo:

- Documento esplicativo delle modalità di costituzione del Fondo destinato alle risorse decentrate relativo all'anno 2024;
 - Documento esplicativo della destinazione delle risorse destinate alle risorse decentrate anno 2024;
2. Si dà atto che per effetto della riassegnazione di quattro unità di personale al Comune di Serramazzoni, disposto rispettivamente dal 1 aprile 2023 e dal 1 dicembre 2023 l'ammontare del Fondo destinato alle risorse stabili è stato decurtato di € 19.230,00;
 2. Si dà altresì atto che per riallineare l'ammontare delle risorse stabili al limite di spesa relativo all'anno 2016 è stata effettuata una ulteriore decurtazione di € 741,07;
 3. Il Fondo destinato alle risorse decentrate per l'anno 2024 ammonta complessivamente ad **euro 295.572,39.**

Pavullo n.F., 18/12/2024

La Delegazione trattante di parte pubblica:

Dr. Onofrio Tartaglione
Laura Contri

Segretario
Responsabile Servizio Personale

La Delegazione delle Rappresentanze sindacali:
Mucci Silvia

Rappresentante FP CGIL

Manzini Mirko

Rappresentante CISL FP Emilia Centrale

le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'ente:
Galbucci Giovanni

RSU FP - CGIL

Morindi Giuliano

RSU FP - CGIL

Gherardini Diego
Covili Rossano

RSU SULPL - DiCaap
RSU SULPL - DiCaap

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017 (al netto decurtazioni storiche)	247.043,00 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	3.704,07 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	12.358,75
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	4.493,00 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.902,00 €
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018	5.408,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	3.135,60
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	7.239,70
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per aumento di dotazione organica	3.500,00
	Decurtazione quota salario accessorio personale riassegnato al Comune di Serramazzoni: 4 unità	- 19.230,00
	TOTALE RISORSE STABILI	269.554,12
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	263.105,82
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	2.184,00
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive - art. 208 Cds	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	3.465,00
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI,, ecc.)	18.169,28
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anni 2021 e 2022 (non inseriti nel fondo 2022)	
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018 - con recupero 2022	2.941,06
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	26.759,34
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	2.184,00
	TOTALE FONDO 2024	296.313,46
	Di cui assoggettati a limite 2016	265.289,82
	Riduzione per superamento limite 2016	- 741,07
	FONDO 2024 DA APPROVARE	295.572,39

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

UTILIZZO DEL FONDO	
SOMME NON DISPONIBILI (art. 80 comma 1)	
RISORSE DECENTRATE A DISPOSIZIONE	295.572,39
Progressioni orizzontali storiche al 31/3/2023	
Progressioni/Differenziali stipendiali da 01/04/2023	48.968,87
Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 a carico bilancio	7.239,70
Indennità di comparto	26.158,42
Indennità pers. Educativo	-
Totale somme non disponibili	82.366,99
SOMME DISPONIBILI DA DESTINARE	213.205,40
DESTINAZIONE SOMME DISPONIBILI (Art. 80 comma 2)	
Indennità di turno e maggiorazioni orarie	56.000,00
Indennità servizio esterno	28.500,00
Indennità condizioni lavoro	13.000,00
Indennità funzione Polizia Locale	4.000,00
Indennità particolari responsabilità - specifiche responsabilità	13.667,00
Reperibilità	12.000,00
Progressioni economiche Anno 2024	8.000,00
Differenziale premio individuale	4.000,00
Performance collettiva	43.000,00
Performance individuale	12.869,12
USCITE CONTRATTATE	195.036,12
SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	
DLGS 50/2016 art. 113 Incentivi funzioni tecniche	18.169,28
TOTALE SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA	18.169,28

TOTALE COMPLESSIVO
PAVULLO N.F. 17 Dicembre 2024

295.572,39

Disciplina dell'orario di lavoro presso l'Unione dei Comuni del Frignano

Fermo restando quanto approvato in sede di contrattazione decentrata 2023-2025, in applicazione di quanto suggerito nel CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, è stata contrattata una modifica dell'orario di lavoro.

In merito all'orario di lavoro si concorda quanto segue:

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali è funzionale all'orario di servizio e all'orario di apertura al pubblico, è disciplinato dall'art. 29 del CCNL 16.11.2022 e da normative specifiche di settore, in particolare il D. Lgs. 66/2003.
2. Sono fatte salve le particolari disposizioni in materia di orario di lavoro degli operatori della Polizia Locale di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 1.4.1999 (35 ore).
3. Al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di lavoro sono determinate dall'ente tenendo conto dei criteri indicati al comma 3. dell'art. 29 citato.
4. A partire dal 1° gennaio 2025 l'orario di lavoro presso l'Unione dei Comuni del Frignano sarà articolato su 5 giorni, ad eccezione del Corpo Unico di Polizia Municipale. L'orario sarà distribuito come di seguito riportato:
 - Corpo Unico di Polizia Municipale: turni giornalieri di sei ore su sei giorni settimanali:
feriali: mattino dalle ore 7:30 alle ore 13:30 – pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 19:00,
festivi: mattino dalle ore 7:00 alle ore 13:00 – pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 19:00
E' fatta salva la possibilità di istituire un diverso turno di servizio in relazione ad esigenze riferite a tutto il territorio non programmate e non programmabili su disposizione del Comandante nel rispetto della normativa regionale di settore;
A fronte della prestazione eccedente di un'ora settimanale è riconosciuto un turno di riposo di sei ore ogni sei settimane senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.
 - Servizio Sociale Associato e Ufficio di Piano, Personale uffici e servizi provenienti dalla ex Comunità Montana del Frignano: l'orario è distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), con due rientri pomeridiani, nelle giornate del martedì e del giovedì. Nello l'orario sarà così articolato (continuando ad essere riconosciuta la flessibilità oraria):
 - Lunedì – mercoledì – venerdì: l'orario giornaliero sarà di sei ore
 - Martedì – giovedì: l'orario giornaliero sarà di 9 ore
6. Nel rispetto dell'orario di servizio previsto è riconosciuta una flessibilità in entrata e in uscita diversificata per i servizi dell'Unione:
 - Personale Servizi e Uffici ex Comunità Montana e Personale Servizio Sociale Associato:
 - Mattino: ingresso dalle ore 7:30 alle ore 9:00 e uscita dalle ore 13:00 alle ore 14:30
 - Pomeriggio: ingresso dalle 14:30 alle 15:30 e uscita dalle ore 17:00 alle ore 18:30.
7. In caso di orario spezzato fra il termine del servizio e il nuovo inizio è prevista una pausa minima di 30 minuti e massima di due ore.